



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Oggetto: D.G.R. n. 62/2001 - D.G.R. n. 2164/2001 e s. i. e m. Integrazione delle procedure di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del D. Lgs. n. 226 del 17/10/2005.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, nel quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO la proposta del dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione resa in forma palese riportata a pag. 1

DELIBERA

1. di disporre che le strutture formative che intendono realizzare i Percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del D. Lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005 debbono dimostrare il possesso dei requisiti di accreditamento stabiliti per la macrotipologia *Obbligo formativo* dalle delibere regionali n. 62/2001, n. 2164/2001 e s. i. e m. ed il possesso degli ulteriori requisiti riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, definiti in attuazione del decreto ministeriale 29 novembre 2007, emanato dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;
2. di disporre che, ai fini della dimostrazione del rispetto dei criteri di cui al punto precedente, le strutture formative che intendono realizzare i Percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del D. Lgs. n. 226/2005 debbono presentare la dichiarazione di cui all'Allegato B, che forma anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott.ssa Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Dott. Gian Mario Spacca)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 53 del 28 marzo 2003 ad oggetto: Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53"
- Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"
- Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, art. 1 commi 622 e 624: Innalzamento obbligo istruzione – Legge finanziaria 2007
- Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 emanato dal Ministro della Pubblica Istruzione avente ad oggetto il Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione
- Decreto Ministeriale 29/11/2007 emanato dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- Legge 6 agosto 2008 n. 133, art. 64 comma 4bis: Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
- D.G.R. n. 2164 del 18/09/2001 ad oggetto: D.M. n. 166/2001. D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 – Approvazione delle procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche
- D.G.R. n. 1071 del 19/09/2005 ad oggetto: D.M. 174/2001. Standard minimi di competenze professionali – Approvazione del Regolamento integrativo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM) di cui alla D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 e integrazione alla D.G.R. 2164/2001
- D.G.R. n. 868 del 24/07/2006 ad oggetto: DGR n. 62/2001 e n. 2164/2001 e successive integrazioni e modifiche. DGR n. 1071/2005. Revisione dei requisiti di accreditamento delle strutture formative
- D.G.R. n. 974 del 16/07/2008 ad oggetto: *DGR n. 62/2001. Integrazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche*
- Accordo 29/04/2010 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-11 dei



percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

B) MOTIVAZIONE

Con la legge di riforma n. 53/2003 è stato abrogato l'obbligo di istruzione fino a 15 anni ed è stato ridefinito l'obbligo formativo come diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale per almeno 12 anni o comunque fino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. La legislazione ha poi ulteriormente modificato il sistema di *education* con la legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) prevedendo, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, l'innalzamento dell'obbligo di istruzione per almeno 10 anni.

Il primo punto del comma 622 della suddetta legge n. 296/2006 recita infatti: *L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.*

Assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'art. 1, comma 622, della legge finanziaria 2007, nel secondo ciclo si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76 (sul diritto-dovere all'istruzione e formazione). A tal proposito l'art. 1 comma 3 del citato D.Lgs n. 76/2005 stabilisce che *"La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276..."*

Un emendamento alla legge finanziaria 2007 - contenuto nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 (art. 64, comma 4 bis) - ha stabilito che l'obbligo di istruzione può essere assolto anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale fino alla completa attuazione del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

Il Capo III del D.Lgs. 226/2005 denominato *I percorsi di istruzione e formazione professionale* - all'art. 15 *Livelli essenziali delle prestazioni* - tra l'altro, stabilisce: "1. *L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. . 2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.....*"

Nell'esaminare il panorama legislativo si rileva, altresì, che con decreto del Ministro dell'Istruzione 22 agosto 2007, n. 139 è stato approvato il regolamento recante norme in materia di adempimento



28 GIU 2010

seduta del

pag.

5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera 1035

dell'obbligo di istruzione, che regola l'elevamento a 16 anni dell'obbligo di istruzione: l'adempimento di tale obbligo non è terminale, risultando "finalizzato al conseguimento di un titolo di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18esimo anno di età, con cui si assolve il diritto/dovere di cui al decreto del 15 aprile 2005, n. 76".

Il decreto 139/2007 presenta anche un documento tecnico sulle competenze chiave del cittadino da raggiungere alla fine del biennio dell'obbligo di istruzione, le quali rappresentano gli obiettivi di apprendimento generali (a prescindere dalla tipologia dei percorsi del biennio), finalizzati a fornire ad ogni allievo gli strumenti indispensabili per esercitare concretamente le forme di cittadinanza attiva e sfruttare appieno le possibili occasioni di apprendimento durante tutto l'arco della vita.

Per garantire a tutti i giovani il raggiungimento di tali obiettivi nella fascia dell'obbligo di istruzione, è stato emanato il decreto interministeriale del 29 novembre 2007 (Ministero Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero Lavoro e Previdenza Sociale) il quale, all'art. 2, definisce i criteri di qualità a cui devono rispondere le agenzie formative in cui si realizzano i percorsi triennali, come da decreto n. 139/2007.

Alla luce delle citate disposizioni appare opportuno disporre che le strutture formative che intendono realizzare i Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 debbono: a) possedere i requisiti già stabiliti dalle delibere 62/2001, 2164/2001 e s. i. e m. per la macrotipologia *Obbligo Formativo*, in quanto tali requisiti mantengono immutata la loro efficacia essendo stati appositamente introdotti, sulla base del D.M. 166/2001, per migliorare la qualità dei servizi formativi rivolti ai giovani di età fino a 18 anni; b) dimostrare l'assolvimento degli ulteriori requisiti riportati all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, definiti in attuazione del decreto ministeriale 29 novembre 2007 che, come sopra riportato, ha definito i criteri di qualità a cui devono rispondere le agenzie formative in cui si realizzano i percorsi triennali.

Ai fini della dimostrazione del rispetto dei criteri generali stabiliti dal suddetto Decreto ministeriale 29/11/2007, le strutture formative debbono presentare la Dichiarazione di cui all'Allegato B, che forma anch'essa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Con la presentazione di tale dichiarazione e dei documenti ivi previsti, i soggetti formativi dimostrano di rispondere ai criteri fissati dall'art. 2 del D.M. 29/11/2007. La Regione si riserva di effettuare i controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese ed il rispetto degli impegni assunti. Nel caso in cui gli esiti degli accertamenti manifestino la non veridicità di uno o più punti della dichiarazione resa, la Regione Marche procede alla revoca dell'accreditamento della struttura formativa.

Si rileva che per quanto riguarda la documentazione prevista in ordine al punto g) degli allegati A e B (riferimento punto g, dell'art. 2 del D. M. 29/11/2007 - *essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni*) si fa riferimento a quanto stabilito dall'Accordo del 29/04/2010 tra il *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, alla sezione CONCORDANO CHE - paragrafo 1 - punto articolo 21.*

Infatti, premesso che nell'Accordo del 29/04/2010 viene sancito che i suddetti percorsi di istruzione e formazione professionale vengono attuati nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, in ordine all'articolo 21



28 GIU 2010
seduta del

pag.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera 1035

6

denominato “*livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi*” nell’Accordo medesimo è stato stabilito che *si assume come riferimento in via transitoria quanto previsto dall’Intesa in sede di Conferenza Stato Regioni 20 marzo 2008, relativa alla definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, con particolare riferimento all’articolo 2 del decreto interministeriale 29 novembre 2007, che ne costituisce parte integrante.* Pertanto, tenuto conto dell’Accordo del 29/04/2010, relativamente al possesso di strutture si è definito un “set minimo” di locali in disponibilità del soggetto formativo, rispetto ai quali si è prevista la presentazione della documentazione stabilita dalla sopracitata Intesa della Conferenza Stato Regioni 20 marzo 2008.

Per quanto riguarda l’applicazione del Contratto di lavoro, tenuto conto di una nota del Ministero della Pubblica Istruzione, per le Istituzioni scolastiche pubbliche e per i CIOF (Centri per l’impiego, l’Orientamento e la Formazione), nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di istruzione e formazione di cui all’art. 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 e s. i. e m. viene prevista l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento in luogo dell’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione professionale.

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Considerate le motivazioni sopra espresse, si propone l’adozione della presente deliberazione avente per oggetto: D.G.R. n. 62/2001. D.G.R. n. 2164/2001 e s. i. e m. Integrazione delle procedure di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del D. Lgs. n. 227/2005.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Paola Micheli)

VISTO
Il Dirigente della P.F. “F.S.E. e Formazione”
(Dott. Tarcisio Violoni)



28 GIU 2010
seduta del

pag.

7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera 1035

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Mauro Terzoni)

La presente deliberazione si compone di n. 12 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott.ssa Elisa Moroni)



ALLEGATO A

Requisiti aggiuntivi per la macrotipologia Obbligo Formativo necessari per la realizzazione dei Percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del D. Lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005, definiti in attuazione del decreto ministeriale 29 novembre 2007, emanato dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale:

Gli enti di formazione debbono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) appartenere ad un organismo che non ha fini di lucro in base alle norme vigenti e offre servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni; la finalità deve risultare dallo statuto ⁽¹⁾;
- b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i saperi e le competenze previsti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 622 della legge n. 296/2006, adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139;
- c) applicare:
 - il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 e s. i. e m. ⁽²⁾;
 - il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Scuola nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 e s. i. e m. ⁽³⁾;
 - il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo agli Enti Locali nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 e s. i. e m. ⁽⁴⁾;
- d) prevedere, in relazione ai saperi e alle competenze di cui all'articolo 1, comma 622 della legge n. 296/2006, adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, l'utilizzo di docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una esperienza annuale ⁽⁵⁾ o, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale ⁽⁵⁾. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento di competenze di base nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;
- e) prevedere stabili relazioni con le famiglie degli allievi e con i soggetti economici/sociali del territorio per favorire il successo formativo, ed in particolare:
 - prevedere almeno due incontri con le famiglie degli allievi nell'arco di ogni anno di formazione;
 - prevedere almeno un incontro annuale con soggetti economici/sociali;
 - di tali incontri debbono essere redatti appositi verbali regolarmente sottoscritti dalle parti;
- f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
- g) essere in possesso, in regime di continuità minima triennale, di strutture (almeno una), aule

u



(almeno tre, di cui una adibita ad erogazione delle attività formative e due adibite ad attività di laboratorio e/o servizi formativi complementari) ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. A tal proposito deve essere allegata alla richiesta la documentazione seguente:

- copia del titolo di godimento (titolo di proprietà, contratto di locazione, o altro titolo di godimento) dal quale emergono le caratteristiche identificative della struttura formativa;
- certificato di staticità ed agibilità incondizionata ad uso scolastico o formativo dei locali rilasciato dal Sindaco del Comune di pertinenza o perizia tecnico-giurata attestante l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, sottoscritta da un tecnico abilitato (o, per gli enti locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal dirigente capo dell'Ufficio Tecnico);
- planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale. La planimetria contiene una puntuale descrizione degli arredi, delle attrezzature, delle postazioni informatiche, la superficie netta di ciascun ambiente e la superficie netta totale, l'indicazione della destinazione dei vani;
- copia della perizia tecnica descrittiva corredata da grafico indicativo dei locali che attesta gli adempimenti relativi alla eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche (L. 118/71, L. 13/89, L. 104/92, D.M. 236/89, D. Lgs. 242/96) sottoscritta e timbrata da tecnico abilitato (o, per gli Enti locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, sottoscritta dal dirigente capo dell'Ufficio Tecnico);
- dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà che attesti l'assolvimento degli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed indicazione del nome del RSPP, unitamente a copia dell'attestato di frequenza al corso rilasciato al RSPP;

L'accertamento del mancato possesso di uno o più dei requisiti predetti comporta la revoca dell'accreditamento.

- (1) Nel caso di Istituzioni Scolastiche Pubbliche e di Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione ex L.R. n. 2 /2005 la condizione si considera di principio assoluta.
- (2) Nel caso di Soggetti formativi privati.
- (3) Nel caso di Istituzioni Scolastiche Pubbliche.
- (4) Nel caso di Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione ex L.R. n. 2 /2005.
- (5) Per anno di esperienza si intende un incarico, o somma di più incarichi, per una durata complessiva non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico, oppure un incarico, o somma di più incarichi, per una durata complessiva non inferiore a 100 ore nell'anno solare.



ALLEGATO B

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto

(cognome e nome) _____

(data e luogo di nascita) _____

(residenza anagrafica) _____

in qualità di legale rappresentante di:

(nome dell'agenzia formativa/istituzione scolastica o universitaria)

(indirizzo sede legale)

(codice fiscale)

(partita IVA)

DICHIARA

- a. di appartenere ad un organismo che non ha fini di lucro in base alle norme vigenti e offre servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni, come risulta dallo statuto allegato ⁽¹⁾;
- b. di avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i saperi e le competenze previsti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 622 della legge n. 296/2006, adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139;
- c. di applicare:
 - il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 e s. i. e m. ⁽²⁾;
 - il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Scuola nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 e s. i. e m. ⁽³⁾;
 - il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo agli Enti Locali nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 e s. i. e m. ⁽⁴⁾;



- d. di prevedere, in relazione ai saperi e alle competenze di cui all'articolo 1, comma 622 della legge n. 296/2006, adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, l'utilizzo di docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una esperienza annuale⁽⁵⁾ o, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale⁽⁵⁾. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento di competenze di base nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;
- e. di prevedere stabili relazioni con le famiglie degli allievi e con i soggetti economici/sociali del territorio per favorire il successo formativo, ed in particolare:
- di prevedere almeno due incontri con le famiglie degli allievi nell'arco di ogni anno di formazione;
 - di prevedere almeno un incontro annuale con soggetti economici/sociali; di tali incontri saranno redatti appositi verbali regolarmente sottoscritti dalle parti;
- f. di garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
- g. di essere in possesso, in regime di continuità minima triennale, di strutture (almeno una), aule (almeno tre, di cui una adibita ad erogazione delle attività formative e due adibite ad attività di laboratorio e/o servizi formativi complementari) ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. A tal proposito allega:
- copia del titolo di godimento (titolo di proprietà, contratto di locazione, o altro titolo di godimento) dal quale emergono le caratteristiche identificative della struttura formativa;
 - certificato di staticità ed agibilità incondizionata ad uso scolastico o formativo dei locali rilasciato dal Sindaco del Comune di pertinenza o perizia tecnico-giurata attestante l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, sottoscritta da un tecnico abilitato (o, per gli enti locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal dirigente capo dell'Ufficio Tecnico);
 - planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale. La planimetria contiene una puntuale descrizione degli arredi, delle attrezzature, delle postazioni informatiche, la superficie netta di ciascun ambiente e la superficie netta totale, l'indicazione della destinazione dei vani;
 - copia della perizia tecnica descrittiva corredata da grafico indicativo dei locali che attesta gli adempimenti relativi alla eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche (L. 118/71, L. 13/89, L. 104/92, D.M. 236/89, D. Lgs. 242/96) sottoscritta e timbrata da tecnico abilitato (o, per gli Enti locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, sottoscritta dal dirigente capo dell'Ufficio Tecnico);
 - dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà che attesti l'assolvimento degli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed indicazione del nome del RSPP, unitamente a copia dell'attestato di frequenza al corso rilasciato al RSPP;

[Handwritten signature]



28 GIU 2010
seduta del

pag.

12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

1035
delibera

- h. di essere a conoscenza che la Regione effettua controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese ed il rispetto degli impegni assunti;
- i. di essere a conoscenza della revoca della condizione di accreditamento derivante dall'accertamento della non veridicità di uno o più punti della dichiarazione resa.

(Luogo e data) _____

Il legale rappresentante
(6) _____

- (1) Nel caso di Istituzioni Scolastiche Pubbliche e di Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione ex L.R. n. 2 /2005 la condizione si considera di principio assoluta.
- (2) Barrare nel caso di Soggetti formativi privati.
- (3) Barrare nel caso di Istituzioni Scolastiche Pubbliche.
- (4) Barrare nel caso di Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione ex L.R. n. 2 /2005.
- (5) Per anno di esperienza si intende un incarico, o somma di più incarichi, per una durata complessiva non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico, oppure un incarico, o somma di più incarichi, per una durata complessiva non inferiore a 100 ore nell'anno solare.
- (6) Firma per esteso e leggibile.

u